



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA SALUTE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE

Agli Uffici di Staff del Capo Dipartimento

Agli Uffici di Staff del Capo del C.N.VV.F.

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Agli Uffici interregionali per le attività
sanitarie Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud

Alle Direzioni Regionali VV.F.

Ai Comandi VV.F.

OGGETTO: Cap. 1859 P.G. 01 – Sorveglianza sanitaria del personale del C.N.VV.F. –
Prescrizione di accertamenti sanitari “extra protocollo” – Circolare STAFFCNVVF
prot. n. 25431 del 30/11/2023 - Precisazioni.

Si fa riferimento alle richieste di autorizzazione all'effettuazione di accertamenti sanitari “extra protocollo” pervenute dal territorio da parte dei medici a tempo determinato che, talvolta, presentano difformità o comunque elementi di erronea interpretazione rispetto a quanto disposto dalla circolare STAFFCNVVF prot. n. 25431 del 30/11/2023.

Tale constatazione rende opportuna la diramazione capillare di alcune precisazioni, con il contestuale invito per i medici a tempo determinato di questa amministrazione a seguire la puntuale osservanza di quanto di seguito specificato.

L'effettuazione di accertamenti sanitari “extra protocollo” deve essere preferenzialmente adottata presso le strutture che forniscono le competenze nell'ambito della sorveglianza sanitaria periodica (Es. Direzione Sanità di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Università Federico II di Napoli), senza alcun onere per l'assistito ma con onere sia della prenotazione che della spesa a carico di questa amministrazione. Ove le prestazioni non possano essere erogate da parte delle predette strutture sanitarie, l'accertamento clinico dovrà essere eseguito presso struttura sanitaria pubblica o comunque accreditata dal S.S.R. con onere di prenotazione e di spesa a carico dell'assistito e successivo rimborso da parte dei funzionari delegati competenti per territorio. I funzionari delegati utilizzeranno i fondi accreditati da questa



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA SALUTE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE

Direzione centrale sulla base dei fabbisogni in precedenza richiesti e, in mancanza di copertura, integrando la successiva ricognizione di fabbisogno.

In entrambe le fattispecie sopra citate, la richiesta di accertamenti sanitari “extra protocollo” necessita della preventiva autorizzazione da parte dei dirigenti medici di questo Dipartimento (Dirigenti medici assegnati presso gli Uffici interregionali per le attività sanitarie Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud, o in servizio presso gli Uffici di questa Direzione centrale). L'autorizzazione potrà riguardare esclusivamente quegli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio che sono strettamente necessari per la formulazione dell'idoneità al servizio del dipendente e che sono riferiti a una condizione clinica che determina una temporanea inidoneità al servizio in forma assoluta o parziale, all'esito della quale si prevede che la rivalutazione possa comportare la ripresa del servizio attivo.

Si precisa, pertanto, che la richiesta di ulteriori accertamenti sanitari con previsione di rimborso della spesa da parte di questa amministrazione non è compatibile con la contemporanea formulazione del giudizio di incondizionata idoneità al servizio, idoneità che oltretutto viene talvolta espressa con revisione a breve termine specificando che la mancata effettuazione dell'accertamento nei tempi prescritti comporterà il giudizio di inidoneità temporanea, così adottando giudizi che in assenza di un sostanziale substrato di logicità contrastano il regolare funzionamento dei servizi istituzionali.

Detto ciò, l'accertamento di alterazioni cliniche, strumentali e di laboratorio che necessitano di una rivalutazione o di un approfondimento diagnostico ma che non controindicano la prosecuzione del servizio d'istituto e il relativo giudizio di piena e incondizionata idoneità, sono da correlare all'ambito assistenziale e di medicina preventiva che il Servizio sanitario nazionale garantisce per il tramite del Medico di Medicina Generale (MMG) e, quindi, senza alcun onere a carico di questa amministrazione. Per tali fattispecie, l'attività del medico di questa amministrazione è pertanto confinata alla comunicazione al predetto MMG di quegli elementi clinici che si ritengono meritevoli di un inquadramento diagnostico o terapeutico, per le finalità di tutela della salute dell'assistito, con onere da parte del dipendente di fornire al medico dell'amministrazione ogni sopraggiunto elemento riguardante il proprio stato di salute che sia pregiudizievole per la salute e sicurezza personale o di terzi.

Resta inteso che in presenza di elementi clinici indicativi di un rischio concreto per la salute del dipendente o di terzi nell'espletamento delle mansioni di lavoro, il medico dell'amministrazione, contestualmente alla formulazione del giudizio di temporanea inidoneità,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA SALUTE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE

assoluta o parziale, è tenuto a dare avvio all'istruttoria di accertamento collegiale dell'idoneità presso la Commissione Medica Ospedaliera competente per territorio, nel cui contesto potrà essere disposta l'effettuazione di accertamenti sanitari per la definizione dell'idoneità al servizio, per i quali non è prevista alcuna autorizzazione preventiva da parte di questa amministrazione, pur a fronte dell'onere di rimborso della spesa sanitaria.

Si coglie ulteriormente l'occasione per segnalare che sia a fini probatori medico legali, sia ai fini del rimborso della spesa sanitaria, non è consentita la produzione di accertamenti sanitari svolti in ambito privatistico e, pertanto, la richiesta di qualsivoglia accertamento sanitario espletato nel contesto dell'idoneità al servizio dovrà prevedere tale informativa di preclusione e l'esclusività delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate dal Servizio sanitario regionale.

Una ulteriore precisazione è necessaria, infine, relativamente agli accertamenti sanitari prescritti dal Medico competente ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 81/08 nel contesto dell'idoneità alla mansione, per i quali non è ordinariamente necessaria la preventiva autorizzazione, a meno che non si tratti di un protocollo diagnostico complesso o esteso a più lavoratori, non espressamente previsto dalle norme di riferimento e, pertanto, contraddistinto da elementi di discrezionalità che possano giustificare la necessità di acquisire anche nei riguardi dell'attività del Medico competente l'appropriatezza prescrittiva, formulata dai Dirigenti medici di questa amministrazione o, per specifica competenza, da parte dell'Ufficio per la medicina del lavoro, per la sorveglianza sanitaria e per le attività di medico competente di questa Direzione centrale.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento sulla tematica in oggetto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(AQUILINO)

Firma digitale ai sensi di legge